presidenza.consiglio@cert.comune.foggia.it

Da:	giuseppe.mainiero <giuseppe.mainiero@cert.comune.foggia.it>
Inviato:	sabato 3 febbraio 2024 13:18
A:	Presidenza del Consiglio; Segreteria Generale; SERVIZI FINANZIARI; Servizio Avvocatura Comune di Foggia; Sindaco comune di Foggia; Revisore dei Conti
Oggetto:	Interpellanza ex art. 35 Regolamento Consiglio Comunale. Denunzia danno erariale art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994, e ai sensi dall'art. 1223 C.C. .

Al Presidente del Consiglio
Comunale del Comune di Foggia
Dott.ssa Lia Azzarone
presidenza.consiglio@cert.comune.foggia.it
Al Sindaco del Comune di Foggia
Prof.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it
Al Segretario generale
segretario.generale@cert.comune.foggia.it
Al **Collegio dei revisori**
p.balta@pec.it

Il sottoscritto dott. Giuseppe Mainiero nella qualità di Consigliere comunale eletto nell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 35 del regolamento del Consiglio Comunale del comune di Foggia espone quanto segue.

Nell'esercizio del proprio mandato di Consigliere comunale negli anni 2014-2019 trasmesso diversi atti del Comune di Foggia presso la Corte dei conti a cui sono seguiti puntuali accertamenti.

A seguito di diversi accertamenti della Corte sono state prodotte delle Ordinanze.

Nell'ordinanza n. 52/2018 (in cui la Corte aveva disposto il sequestro delle somme a qualunque titolo dovute al PUZIO dal

Comune di Foggia, nei limiti di legge "artt. 2 e 4 del d.p.r. n. 180/1950") l'Amministrazione comunale ha cominciato a trattenere, in accantonamento, dal mese di febbraio 2018 al maggio 2019, il quinto dello stipendio sul netto a pagare (pari a €. 438,09 mensili) e, successivamente, dal mese di giugno 2019 al mese di aprile 2021, in esecuzione dell'ordinanza n. 110/2018 (modificativa della precedente n. 52/2018), ha cominciato a trattenere, in accantonamento, oltre al quinto dello stipendio sul netto a pagare, anche il quinto sul netto a pagare sulle liquidazioni dei compensi dovuti agli avvocati per le cause vittoriose per l'Ente (sia per le cause in cui è stato disposto la soccombenza previo recupero delle spese, sia per quelle dove sono state compensate le spese).

Tali somme, dapprima accantonate, nel mese di aprile 2021 venivano incamerate dal Comune di Foggia, sotto forma di pignoramento, all'esito della sentenza n. 263/2020 dell'11 novembre 2020 emessa dalla Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti, mentre dal mese di maggio 2021 al 30.09.2022 venivano direttamente incamerate dal Comune di Foggia, con la conseguenza che, fino al mese di settembre 2022, data in cui il Puzio è stato posto in quiescenza, l'Ente ha incamerato la somma di €. 43.338,77 (di cui €. 4.818,99 anno 2018; €. 13.881,37 anno 2019; €. 9.184,94 anno 2020; €. 2.457,66 + €. 6.999,45 anno 2021; €. 5.996,36 anno 2022 fino al mese di settembre) che, unitamente all'importo di €. 15.000,00 versati direttamente dall'avv. A. Puzio al fine di evitare la procedura esecutiva sugli immobili oggetto di sequestro conservativo sotto l'alta sorveglianza della Corte dei conti, con la conseguenza che al 30.09.2022 il Comune di Foggia ha incamerato complessivamente l'importo di **€. 58.338,77**.

A partire dal mese di dicembre 2022, il pignoramento del quinto, sul netto a pagare, pari a €. 409,00, viene eseguito sulla pensione dall'INPS e versata direttamente al Comune di Foggia e, che, fino a dicembre 2023 il Comune ha incamerato l'ulteriore somma di **€. 5.317,00**.

Tali determinazioni, nel rispetto dapprima dell'Ordinanza n. 52/2018 e, successivamente, dell'Ordinanza n. 110/2018, cioè:

1) la trattenuta del quinto dello stipendio sul netto a pagare;

2) la trattenuta del quinto, sul netto a pagare, su tutte le somme debende dalla stessa Amministrazione comunale e a tutte le somme allo stesso debende a qualunque titolo da parte dell'INPS, **negli stessi limiti di legge**, al momento dell'effettiva maturazione e/o erogazione, come previsto dal decreto presidenziale in data 25 maggio 2017;

sono state assunte dal Comune di Foggia. Infatti:

- relativamente al punto 1): il Comune di Foggia ha trattenuto il quinto dello stipendio, sul netto a pagare, dal mese di febbraio 2018 al mese di settembre 2022 e dal mese di dicembre 2022, tale trattenuta (pignoramento) viene eseguita dall'INPS sul cedolino pensionistico;

- relativamente al punto 2): il Comune di Foggia ha operato la trattenuta del quinto, sul netto a pagare, su tutte le somme debende dalla stessa Amministrazione comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Nel corso dell'instaurato rapporto di lavoro tra l'avv. Antonio Puzio e l'Ente comunale sono sorte delle controversie giudiziarie che si sono concluse favorevolmente per l'avv. Antonio Puzio con le sentenze nn. **4039/2022 del 24.11.2022** (R.G.L. n. 8922/2019) del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro e **2332/2022 del 16.06.2022** (R.G.L. n. 9144/2016) del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, entrambe passate in giudicato ed afferenti, la prima per la mancata corresponsione dell'indennità di risultato della posizione organizzativa per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e, la seconda per il mancato pagamento dei compensi professionali per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Per brevità espositiva si omette di rappresentare l'iter giudiziario delle due sentenze, evidenziando che attualmente pendono i relativi giudizi di opposizione all'esecuzione proposti dall'Amministrazione comunale sul presupposto di un

contro credito riveniente dalla ridetta Sentenza n. 263 del 11.11.2020 della Corte dei Conti.

Altresì, a seguito del collocamento a riposo avvenuto il 30.09.2022, sono sorte altre controversie (N.R.G. 8393/2023); (N.R.G. 7889/2023); (N.R.G. 9817/2023) tutte pendenti innanzi al Tribunale Civile di Foggia in Funzione di Giudice del Lavoro, oltre, alle altre due controversie i cui fascicoli sono stati già depositati in Cancelleria ed in fase di assegnazione del Giudice e del relativo decreto di fissazione di udienza, in quanto a seguito dell'adozione di atti, in particolare:

- **determina dirigenziale n. 67 Reg. sett. del 19.07.2023 e n. 1854 del Reg. gen. delle determinazioni** per spese recuperate per l'anno 2021;

- **determina dirigenziale n. 66 Re. sett. del 19.07.2023 e n. 1855 del Reg. gen. delle determinazioni** per spese recuperate per l'anno 2022;

- **determina dirigenziale n. 72 Reg. sett. del 04.09.2023 e n. 2088 del Reg. gen. delle determinazioni** per spese compensate per l'anno 2022;

- **determina dirigenziale n. 34 del Reg. sett. del 19.05.2023 e n. 1605 del Reg. gen. delle determinazioni** per la maggiorazione del 25% sulla retribuzione del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim/scavalco sul Servizio Urbanistica, per l'anno 2020;

- **determina dirigenziale n. 71 Reg. sett. del 24.11.2023 e n. 2593 del Reg. gen. delle determinazioni** per la maggiorazione del 20% sulla retribuzione del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim/scavalco sul Servizio Urbanistica, per l'anno 2021;

con le quali si è disposto sia il riconoscimento dei compensi professionali e regolamentati dall'Amministrazione comunale, sia il riconoscimento della maggiorazione della p.o. ad interim sul Servizio Urbanistica, l'Ente, in sede di

liquidazione, ha provveduto a trattenere illecitamente l'intero imponibile in compensazione che, oltretutto, ancora oggi, in maniera confusionaria non è dato sapere se in compensazione legale e/o impropria o atecnica.

Sul punto si resterà in attesa dei pronunciamenti giudiziari sia del Giudice dell'Esecuzione, sia del Tribunale Civile di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro.

Per tutte le controversie, sia per quelle concluse sia per quelle a concludersi, per quel che qui rileva, **si rappresenta l'illegittimità del *modus operandi* dell'Amministrazione comunale la quale consapevole che tutti i relativi crediti rivengono da rapporto di lavoro e classificati come "retribuzione"**, gli stessi, prima di essere aggrediti, qualunque ne sia la ragione, devono essere lavorati, nel senso che, dapprima devono essere decurtati delle fiscalità e degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali che vanno versati, rispettivamente, allo Stato e all'INPS - Gestione INPDAP e, sul netto a pagare, possono essere aggrediti nei limiti di legge.

Tale comportamento, aver trattenuto l'intero imponibile e l'aver omesso il versamento dei contributi e le ritenute previdenziali ed assistenziali sui crediti retributivi, è considerato come una vera e propria omissione contributiva o evasione contributiva a seconda appunto della gravità e della situazione che ha generato l'illecito e viene sanzionato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, con la reclusione del datore di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

L'ipotesi delittuosa in trattazione integra una particolare forma di appropriazione indebita e, di conseguenza, per il suo perfezionamento, è necessaria l'effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti, cosa che è avvenuto nel caso di specie (sul punto *Cass. pen., Sez. Unite, 26/06/2003, n. 27641* ha osservato come il termine "ritenuta" stia ad indicare ***"il fatto di trattenere, per varie***

ragioni o scopi, parte di una somma dovuta come stipendio, compenso od altro emolumento").

La *ratio* dell'istituto in esame è proprio quella di garantire al lavoratore il diritto ad una regolare posizione previdenziale, punendo penalmente il datore di lavoro che omette di effettuare il versamento appropriandosi indebitamente di somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti, in quanto il reato ha natura istantanea, ovverosia si realizza alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute stesse.

Pare che a nulla sia valso l'invito e diffida notificato a mezzo pec del 13.12.2023, ad effettuare su tutte le controversie, sia per quelle concluse sia per quelle a concludersi, i versamenti fiscali e contributivi previdenziali ed assistenziali. Infatti sono stato notiziato del fatto che in data 13.12.2023, è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Foggia una decuncia-querela oltre all'invio di una Informativa all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto Previdenziale Inps-Gestione Inpdap, riservando di agire con azioni legali finalizzate ad una richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi e al risarcimento del danno (art. 2116, co 2, c.c.), qualora dalla inadempienza contributiva sia conseguita la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa.

Con la presente interpellanza urgente, si chiede all'amministrazione quali provvedimenti, azioni o iniziative intende promuovere al fine di ripristinare la legalità negli atti amministrativi, ovvero procedere ad horas onde evitare condanne dell'Ente, oltre porre fine al grave disagio su un ex dipendente in quiescenza che sta onorando il suo debito nei confronti dell'Ente nella consapevolezza di una responsabilità accertata.

Foggia, 03.02.2024

F.to

Dott. Mainiero Giuseppe